

Tornano a galla la questione trasparenza e l'obbligo sul Fisco previsto dal Trattato

Un miraggio l'unanimità a 25

Trasparenza o ritenuta? Su questa opzione di scelta, per nulla equivalente per i Paesi che la esercitano, si sono giocati gli equilibri tra gli Stati dell'Unione fin dalla presentazione della proposta di direttiva sul risparmio COM(1998)295, avvenuta il 4 giugno del 1998.

Ora il differimento dell'entrata in vigore della direttiva 2003/48/CE al 1° luglio 2005 ripropone la delicata questione dell'unanimità in ambito Ue, i rapporti con Stati extra-Unione sulle questioni di natura fiscale e, più in generale, la delicata questione della trasparenza.

L'allargamento dell'Unione europea. Con l'unanimità richiesta dal Trattato nelle decisioni in materia fiscale (e ribadita nella Convenzione europea del 18 giugno scorso) si profilano alcune criticità per effetto dell'ampliamento del numero degli Stati membri della Ue.

La multilateralità a 25, infatti, non determina solo maggiore complessità in linea prospettica nell'adozione delle decisioni in sede comunitaria, ma anche un "costo secco" di adeguamento in termini di mancate opportunità in ottica retrospettiva. Infatti, i mancati accordi della Ue a 15 Stati al 30 aprile 2004 (quando la volontà di ciascuno Stato membro "pesava" per un quindicesimo) rischiano la paralisi decisionale in una Unione europea a 25.

Il rapporto con la Svizzera. Secondo quanto previsto dall'accordo con la Svizzera, il beneficiario effettivo degli interessi può evita-

re il prelievo fiscale via ritenuta attraverso la concessione al proprio agente pagatore svizzero di un'espressa autorizzazione a notificare i pagamenti di interessi all'autorità competente dello Stato di residenza.

Lo slittamento temporale dell'operatività dell'accordo sul territorio elvetico potrebbe determinare (come si segnala anche negli altri articoli in questa pagina) un fenomeno a catena consistente nel rinvio dell'applicazione della direttiva sul risparmio nell'intera Unione. Ciò in quanto il principio di applicazione della direttiva — richiesto da Lussemburgo, Austria e Belgio — subordinato all'adozione di "misure equivalenti" a quelle da essa previste, e a partire dalla medesima data, si estende non solo alla Svizzera, ma anche a Monaco, Andorra, San Marino e Liechtenstein.

Su fronti contrapposti, dunque, sembrano misurarsi l'accresciuta burocrazia della (proto)federazione Ue a 25, da un lato, e la consolidata esperienza della Confederazione elvetica nella gestione del proprio ruolo nello scacchiere diplomatico internazionale, dall'altro. Attraverso la questione dello scambio di informazioni e del segreto bancario sono in gioco fiducia e coesione in materia di concorrenza fiscale "dannosa" e "paradisi" finanziari e fiscali.

La trasparenza. Nella Ue, con il «Codice di condotta» del 1997, l'osservanza del principio della trasparenza trae origine dall'esigenza di contrastare fenomeni di concorren-

za fiscale dannosa tra i Paesi comunitari attraverso l'abrogazione di

norme fiscali di favore in assenza di specifiche ragioni economiche. Con il Codice di condotta gli Stati membri si sono impegnati a non introdurre nuove misure pregiudizievoli al fine di garantire una concorrenza leale nell'area fiscale (*status quo*) e a smantellare le misure già esistenti «entro il più breve termine possibile».

Sempre sul piano multilaterale, in ambito Ocse, la tutela del principio della trasparenza su base multilaterale trae origine dal rapporto «Harmful tax competition» del 1998).

Infine, in via unilaterale, gli Stati Uniti adottano, dal 1° gennaio 2001, a tutela del principio di trasparenza, il regime cosiddetto «Qualified intermediary» (QI), attraverso il quale sono richiesti particolari adempimenti per individuare l'identità del beneficiario effettivo di *passive income* che viene corrisposto attraverso banche, broker, intermediari o agenti.

PIERGIORGIO VALENTE